



## INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

**N. 36**

30 settembre 2013

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

Reg. Tribunale di  
Milano n. 51  
del 1° marzo 2013

### IN QUESTO NUMERO

- CIVIT: Monitoraggio obblighi di trasparenza;
- AVCP: atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013: Qualificazione lavori.
- INPS: istruzioni per la fruizione dei voucher "baby sitting"
- Permessi degli amministratori locali: rimborso ai datori di lavoro nel caso di società a partecipazione pubblica.
- Le autorizzazioni ed il legittimo riconoscimento economico per lo straordinario prestato dal pubblico dipendente. Consiglio di Stato n. 4745 del 25 settembre 2013.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

[www.conord.org](http://www.conord.org)

[conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)

### CIVIT: Monitoraggio obblighi di trasparenza

Scade il 30 settembre il termine per l'attestazione da parte degli OIV dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il documento di attestazione non deve essere trasmesso alla Civit ma solamente pubblicato sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga".

Sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, devono attestare l'assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione:

a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono state recentemente interessate dagli interventi di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione previsti dall'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. In proposito, l'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, dispone che le amministrazioni pubblichino e aggiornino l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, specificandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Il medesimo articolo, al c. 2, dispone inoltre la

pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo;

b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rispetto ai quali l'assolvimento degli obblighi di trasparenza è tanto più rilevante in quanto consente di rendere conto dell'attuazione del recente d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha puntato a sbloccare il pagamento dei debiti suddetti. In proposito, l'art. 5, c. 1, del citato decreto, dispone la pubblicazione dell'elenco, in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi, dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti. L'art. 6, inoltre, al c. 3, prescrive la pubblicazione dei Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti, e al c. 9 dispone la pubblicazione dell'elenco completo, per

ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore;

c) procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione dell'introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte. In proposito, l'attività di monitoraggio da parte degli OIV sulle tipologie di procedimento sarà focalizzata sui dati di cui all'art. 35, c. 1, lett. c), f), m), del d.lgs. n. 33/2013: nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Con particolare riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, saranno oggetto di monitoraggio da parte degli OIV i dati di cui all'art. 35, c. 1, lett. d), relativi agli atti e ai documenti da allegare all'istanza e agli uffici e alle modalità per la presentazione dell'istanza stessa;

d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 10, c. 5 del medesimo decreto, nonché dell'art. 1, c. 15, della legge n. 190/2012.

e) accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa. In proposito, ai sensi dell'art. 5, c. 1, del suddetto decreto, le amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Inoltre, l'art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l'istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo il cui nome è pubblicato unitamente ai recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Ulteriori informazioni su [www.civit.it](http://www.civit.it)

**AVCP: atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013: Qualificazione lavori.**

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha inviato al Governo ed al Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l'atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 con cui intende segnalare taluni fenomeni distorsivi presenti nel sistema di qualificazione per i lavori, relativi alla struttura organizzativa delle Società Organismo di Attestazione, al fenomeno delle cessioni e degli affitti fittizi di azienda e all'utilizzo di certificati di esecuzione lavori (Cel) emessi da privati, posti in essere per conseguire diverse e più alte qualificazioni, indicando anche possibili interventi legislativi correttivi.

Con l'occasione l'AVCP ha inoltre fornito spunti di riflessione in merito alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n. 3014, del 26 giugno 2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori.

Ulteriori informazioni su: [www.avcp.it](http://www.avcp.it)

**INPS: istruzioni per la fruizione dei voucher "baby sitting"**

L'Inps, con messaggio n. 14870 fornisce istruzioni per la fruizione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting .

La legge n. 92/2012 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 - 2015 nuove misure volte a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di prestazioni orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

In particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro i successivi undici mesi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. Tale contributo viene

erogato, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Ai sensi del suddetto decreto del 22 dicembre 2012, le madri lavoratrici, per accedere ai benefici di cui trattasi, hanno presentato domanda telematica all'INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare n. 48 del 28 marzo 2013 e nel bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia di cui in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale in data 14 giugno 2013.

Le madri lavoratrici che hanno scelto il beneficio del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati hanno indicato, altresì, la struttura erogante servizi per l'infanzia (da ora "asilo nido") nella quale hanno iscritto il proprio figlio, tra quelle presenti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale in data 28 giugno 2013.

L'Inps comunicherà agli "asili nido" interessati i nominativi delle madri lavoratrici beneficiarie e dei relativi figli, nonché il numero di mesi di beneficio di ciascuna.

A seguito di tale opzione l'INPS provvederà direttamente al pagamento delle strutture secondo le istruzioni di seguito riportate.

Il pagamento delle rette scolastiche sarà corrisposto direttamente dall'INPS agli "asili nido" fino ad un

massimo di 300,00 euro mensili per ogni mese di contributo concesso alla madre lavoratrice beneficiaria e per un massimo di sei mesi.

Il suddetto pagamento sarà corrisposto, nei termini di legge, a seguito dell'invio all'ufficio prestazioni a sostegno del reddito della sede provinciale INPS territorialmente competente, da parte degli "asili nido", di regolare fattura nella quale dovranno necessariamente essere riportati:

- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il numero di mesi di servizio fruiti;
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Si evidenzia che gli "asili nido" sono tenuti a sottoscrivere ed inviare, unitamente alla fattura, presso l'ufficio prestazioni a sostegno del reddito, della sede provinciale INPS territorialmente competente, il modello di delegazione liberatoria di pagamento, disponibile anche sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Permessi degli amministratori locali: rimborso ai datori di lavoro nel caso di società a partecipazione pubblica.

La Corte dei Conti, sezione regionale Lazio con deliberazione n. 182/2013/PAR del 9 settembre 2013, ha fornito una interpretazione sull'applicabilità degli articoli 79 e 80 del TUEL nel caso di dipendenti di società a totale capitale pubblico di enti locali, chiamati a svolgere le funzioni di amministratore comunale presso un comune diverso da quello che ne detiene il capitale.

Le società a partecipazione pubblica non sono assoggettate ad uno statuto giuridico omogeneo, che consenta di assimilarle in modo univoco e generale, quanto a natura giuridica, alle società a capitale interamente privato, ovvero alle amministrazioni pubbliche.

Secondo la Corte dei Conti la questione va affrontata prescindendo da ogni tentativo di concettualizzazione generale e avuto riguardo esclusivamente alla qualificazione delle società a partecipazione pubblica agli effetti dell'applicazione degli artt. 79 e 80 del TUEL.

Ne consegue che le società a partecipazione pubblica vadano incluse a pieno titolo fra i soggetti aventi diritto al rimborso degli oneri per permessi retribuiti accordati a propri dipendenti per lo svolgimento di funzioni pubbliche presso enti locali diversi da quelli che ne detengono il capitale sociale, indipendentemente

dalla natura giuridica della società, a ciò essendo sufficienti la relativa qualificazione formale con annessa organizzazione in forma societaria, lo svolgimento di attività sociale in regime di economicità e l'assenza di obblighi di consolidamento dei propri conti con i bilanci degli enti fruitori delle prestazioni.

E' ininfluente inoltre, ai fini del venir meno del diritto ai rimborsi, l'inclusione della società interessata nell'ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica), cosa che altera la qualificazione formale e non ne snatura le caratteristiche di autonomia organizzativa e finanziaria, ma rileva unicamente sul diverso piano dell'omogenea costruzione dei macro aggregati di finanza pubblica.

Le autorizzazioni ed il legittimo riconoscimento economico per lo straordinario prestato dal pubblico dipendente. Consiglio di Stato n. 4745 del 25 settembre 2013.

La recente sentenza del Consiglio di Stato del 25 settembre 2013 riassume i principi alla base del legittimo riconoscimento economico per lo straordinario prestato dal pubblico dipendente.

In particolare:

- la circostanza che il pubblico dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l'orario

d'obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione, altrimenti, si determinerebbe l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità;

- la retribuitività del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, secondo l'art. 97 Cost., deve essere improntata l'azione della Pubblica Amministrazione.

- non potendo il lavoro straordinario essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, le relative prestazioni hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate. Cosicché, è legittimo il diniego di compenso del lavoro straordinario che il pubblico dipendente afferma di aver svolto ma che non furono autorizzate dall'Amministrazione né in via preventiva né in via successiva e neppure in sanatoria, né l'autorizzazione può ritenersi implicitamente rilasciata per ragioni di necessità ed urgenza.

- Solo in via eccezionale si consente l'espletamento del lavoro straordinario senza preventiva autorizzazione, in

caso d'improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria.